

Doveri e responsabilità dell'Organo Sindacale in presenza di omissioni degli amministratori



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

Convegno del 17 aprile 2019

**COMMISSIONE DIRITTO DELL'IMPRESA
Dott.ssa Laura Iorio**

**Attività del collegio sindacale
in caso di omissione degli amministratori
Norma 9.1. del CNDCEC**

*“ I Sindaci sono chiamati a svolgere
funzioni vicarie dell'organo amministrativo
nei casi espressamente previsti dalla legge”*

Riferimenti normativi

- **Art. 2367** Convocazione su richiesta di soci, co. 1 e 2
- **Art. 2385** Cessazione degli amm.ri, co. 3
- **Art. 2386** Sostituzione degli amm.ri, co. 5
- **Art. 2406** Omissioni degli amm.ri, co. 1
- **Art. 2458** Cessazione dall'ufficio di tutti i soci amm.ri, co. 2
- **Art. 2485** Obblighi degli amm.ri
- **Art. 2487** Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione

Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amm.ri Norma 9.1.

- Convocare assemblea dei soci → Norma 5.7
- Eseguire pubblicazioni previste dalla legge
- Presentare al Tribunale istanze scioglimento e liquidazione della società

Interventi suppletivi successivi a sollecito intervento e persistente inerzia dell'organo amministrativo

Convocazione dell'assemblea

Art. 2406, co.1

*“In caso di omissione o di ingiustificato ritardo
da parte degli amministratori, il collegio sindacale
deve convocare l’assemblea ed eseguire
le pubblicazioni prescritte dalla legge”.*

Norma 5.7

Potere di convocazione dell'assemblea dei soci

Nello svolgimento della funzione di vigilanza, il collegio sindacale, ricorrendone i presupposti, convoca l'assemblea dei soci formulando, se del caso, proposte e osservazioni



Preventiva comunicazione

Presidente Cda o
tutti amm.ri

Amm.re unico

- Deliberazione di norma collegiale
- Redazione Odg e specifica relazione
- Delega eventuale al Presidente per atti inerenti e conseguenti

Potere di convocazione dell'assemblea dei soci

Norma 5.7

Termine



Art. 2631, co. 1

Omessa convocazione dell'assemblea

*“....ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente la scadenza entro la quale la convocazione debba essere effettuata, la stessa si considera **omessa** allorchè siano trascorsi 30 gg dal momento in cui gli amm.ri e i **sindaci** sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci”*

Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amm.ri Norma 9.1.

Esecuzione delle pubblicazioni al Registro imprese di
denunce, comunicazioni e depositi a carico degli amm.ri

Non eseguite

Incomplete

Termine



**Art. 2630 Omessa esecuzione di denunce,
comunicazioni e depositi**

decorre dal giorno successivo all'ultimo giorno utile per
adempimento amm.ri e ha pari durata

Termine per obbligo suppletivo dei sindaci

Sanzione amministrativa
Artt. 2630 e 2631

Responsabilità civile

Sanzionabile dal
31° giorno

Valutazione
circostanze

Potrebbe esigersi
iniziativa più pronta o nei casi più gravi
Denuncia al Tribunale ex art 2409

Convocazione su richiesta dei soci

Art. 2367 co. 1 e 2

Il collegio sindacale in caso di **inerzia** o **omissione** degli amministratori deve convocare l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano $\frac{1}{20}$ del capitale sociale per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, $\frac{1}{10}$ per società chiuse o la minore percentuale prevista dallo statuto.

Deve inoltre riferire al Tribunale qualora gli amministratori si siano rifiutati senza giustificato motivo di provvedere a tale convocazione

Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori Norma 9.1.

Funzione di amministrazione attiva nei casi di

1) cessazione amm.re unico o tutti amm.ri

2) cause di immediata efficacia

- Iscrizione al Registro imprese nel termine di 30 gg da cessazione o presa conoscenza (art. 2385, co.3)
- Convocazione assemblea (nel più breve tempo possibile) per nomina nuovo organo amm.vo
- Compimento atti di ordinaria gestione necessari per prosecuzione attività (art. 2386, co. 5)
- Per S.a.p.a. Nomina amm.re provvisorio (max 180 gg) per sostituzione amm.ri o scioglimento società (art. 2458, co. 2)

**Attività del collegio sindacale
in caso di omissione degli amm.ri
Norma 9.1.**

Assemblea non delibera nuovo organo amm.vo



Collegio sindacale verifica
impossibilità di funzionamento assemblea o inattività



Istanza al Tribunale
per scioglimento società

Obblighi degli amministratori Art. 2485

“Gli amm.ri devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484 (.....)”

*Quando gli amm.ri omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il **Tribunale**, su **istanza** di singoli soci o amm.ri ovvero dei **sindaci**, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484”.*

Termine

Non previsto dalla legge → adempimento
senza indugio

I sindaci devono ponderare tempestività intervento in
base al tempo ragionevolmente necessario agli
amministratori

Altre attività del collegio sindacale

A seguito omissione o inerzia assemblea dei soci



Istanza di esecuzione al Tribunale

- Riduzione capitale sociale per perdite ex art. 2446, co. 2 e Norma 10.2
- Riduzione capitale sociale per acquisto azioni proprie in violazione art. 2357, co. 4
- Alienazione e annullamento azioni o quote società controllante in violazione artt. 2359-*bis* e 2359-*ter*
- Riduzione capitale sociale per perdite ex artt. 2359-*quater* 2446 e 2482-*bis*

Scioglimento e liquidazione Norma 10.9

“ Il collegio sindacale verifica, sulla base delle informazioni acquisite la fondatezza o, qualora non preventivamente rilevate, valuta la sussistenza di cause di scioglimento della società, informandone tempestivamente l'organo amministrativo. In assenza di accertamento da parte di quest'ultimo il collegio si attiva, esercitando i poteri previsti dalla legge”

Verifiche del collegio sindacale in presenza di causa scioglimento società

- Conoscenza causa di scioglimento da parte degli amm.ri
- Convocazione senza indugio del Cda affinché accerti la causa scioglimento e iscriva la relativa delibera al Registro imprese
- Gestione della società da parte degli amm.ri per conservazione patrimonio sociale
- Convocazione assemblea per le delibere ex art. 2487, co. 1

Art. 2485 co.2

In caso di omissione dell'organo amministrativo, il collegio presenta istanza al tribunale affinché accerti il verificarsi della causa di scioglimento

Responsabilità

Art. 2407

“ I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395”.

Responsabilità dei sindaci

- No limitazione o esclusione → Divieto ex art. 1229
- Natura contrattuale (Cass. 11.11.2010 n. 22911)
- Criterio di ragionevolezza economica → Norma 3.1
- Obbligazione di mezzi e non di risultato
(Attore deve dimostrare agire negligente e il nesso causale)
- Responsabilità concorrente e solidale

Presupposti per responsabilità concorrente fra sindaci e amministratori

- Violazione doveri artt. 2403, 2403-*bis*, 2404, 2405 e 2406, in relazione a fatti od omissioni degli amm.ri
- Inadempimento obblighi sostitutivi di convocazione assembleare ex art. 2406 in caso di omissione amm.ri
- In presenza di riduzione del capitale sociale per perdite, organo amm.vo e di controllo omettono convocazione assemblea per provvedimenti ex artt. 2446 e 2447
Sindaci chiamati in causa per ritardo dichiarazione azzeramento capitale (Cass. 14.10.2013 n. 23233)

Presupposti per responsabilità concorrente fra sindaci e amministratori

- La produzione di un danno economicamente quantificabile, conseguenza dell'atto o omissione degli amministratori
- Rapporto di causalità fra mancato controllo da parte dei sindaci e pregiudizio della società e/o dai terzi (Cass. 27.5.2013 n. 13081)
- Evitabilità del danno con l'utilizzo di una diligenza professionale → l'attore deve provare che il danno non si sarebbe prodotto se la vigilanza fosse stata prestata conformemente a quanto richiesto dai canoni professionali (Trib. Milano 19.12.2006 n. 13745)